Civile Ord. Sez. 6 Num. 37058 Anno 2021
Presidente. BISOGNI GACINTO DI CASSAZIONE

Relatore: FIDANZES TANGETATIONE CIVILE - 1

Data pubblicazione: 26/11/2021

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente - Usurarietà del tasso

applicato – insussistenza quale elemento essenziale ai fini di tale accertamento della omogeneità dei

Dott. MARINA MELONI - Consigliere - della omogeneità dei termini in comparazione

Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere - Ud. 21/09/2021 - CC

Dott. PAOLA VELLA - Consigliere - R.G.N.

- Rel. Consigliere

Dott. ANDREA FIDANZIA Rep.

770

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

cancelleria Della Corte Di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato

- ricorrente -

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell'avvocato , che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. del TRIBUNALE di BELLUNO, depositata il 26/06/2019;



7246

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata controlla camera di controlla camera di

RILEVATO

- che viene proposto da affidandolo a due motivi, ricorso
avverso la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Belluno del
in funzione di giudice d'appello, la quale in accoglimento
dell'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha rigettato la
domanda proposta in primo grado dalla finalizzata a far dichiarare
l'usurarietà del contratto finanziamento mediante cessione del quinto del suo
stipendio, con condanna della alla restituzione
in favore della stessa della somma di € oltre interessi;
che il giudice di secondo grado ha, in primo luogo, disapplicato, a norma degli
artt. 4 e 5 All E L n. 2248/1865, il Decreto del Ministero dell'Economica e delle
Finanze del 24.9.2009 (nel quale sono state trasfuse le Istruzioni di Banca d'italia
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) per violazione del
disposto dell'art. 2 comma 1º L. 108/1996, nella misura in cui, ai fini della
determinazione del tasso soglia antiusura, non sono state inserite le spese
assicurative;
che, tuttavia, il giudice di Belluno, valutando imprescindibile ai fini
dell'accertamento dell'usurarietà del tasso applicato che le grandezze da
confrontare, tasso effettivo globale contrattualizzato e ed il tasso soglia, siano
omogenee, ha ritenuto, conseguentemente, non potersi pervenire ad alcun
accertamento di usurarietà presunta, atteso che l'illegittimità delle istruzioni
della Banca d'Italia determinerebbe l'impossibilità di applicare l'art. 644 cod.
pen;
che, pertanto, il giudice bellunese ha ritenuto che il cliente può veder tutelato il
proprio diritto solo con un'eventuale azione risarcitoria nei confronti dell'autorità
di vigilanza;



controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale;

- che la

ha resistito in giudizio con

- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
- che entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. cod. proc. civ.;

CONSIDERATO

- 1. che è stata dedotta dalla ricorrente principale la violazione e falsa applicazione dell'art. 644 cod. pen. e dell'qrt. 2 L. 108/1996, sul rilievo che la normativa anti-usura non prevede in alcun modo la necessità o l'obbligo di una stringente omogeneità dei termini di comparazione;
- 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen., 2 L. 108/1996, 21 octies L. 241/1990 e 4 e 5 All. E L. 2248/1865, sul rilievo che il giudice di secondo, nell'affermare di non poter dare applicazione all'atto ministeriale di fissazione del TEGM per la sua non conformità alla legge, ha, in realtà, disapplicato gli artt. 644 c.p. e L. 108/1996;
- 3. che con l'unico motivo di ricorso incidentale la Banca ha dedotto la violazione dell'art. 2 L. n. 108/1996, per avere il giudice di secondo grado illegittimamente disapplicato le Istruzioni della Banca d'italia ed il decreto delle Ministero dell'Economia e delle Finanze che le ha recepite;
- 4. che, nell'esaminare unitariamente i tre motivi, attenendo tutti alla medesima questione giuridica, sono fondati quelli proposti dalla ricorrente principale, mentre è infondato il ricorso incidentale;
- che questa Corte (Cass. n. 8806 del 05/04/2017; in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;



Numero registro generale Numero sezional Numero di raccolta generale

- che, in particolare, la predetta sentenza ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5° cod. pen. secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia;
- che ne consegue che non ha nessun rilievo che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 la Banca d'Italia non avesse inserito i costi assicurativi;

che, in proposito, recentemente, questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5° cod. pen. , dovrebbe essere inclusa – si trattava della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;

che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli (come correttamente fatto dalla sentenza impugnata); che, d'altra parte, erronea l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui sarebbe elemento imprescindibile ai fini di accertare l'usurarietà del tasso applicato l'omogeneità dei termini di comparazione;

- che, in proposito, questa Corte, nella recentissima sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, nel ribadire l'orientamento interpretativo secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica, ha, altresì, affermato, con riferimento agli interessi moratori, che anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli



interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) "in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3. iii)";

che, data *l'eadem ratio*, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l'omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto;

che, in ragione dell'accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Belluno, in diversa composizione, per nuovo esame;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso incidentale, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Belluno, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2021

Il Presidente Giacinto Bisogni

